

BGer 1F 18/2020 vom 24. August 2020

Bundesgericht, 2020-08-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1F_18_2020

FR: TF 1F 18/2020 du 24 août 2020

IT: TF 1F 18/2020 del 24 agosto 2020

Regeste

Domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1F_9/2020 del 17 giugno 2020 | Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio

Erwägungen

E. 1.1

La domanda di "astensione" del presidente Chaix e del cancelliere Cramerli dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricasazione ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF , motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all' art. 37 LTF . In effetti, come noto agli istanti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole, in particolare quella oggetto dell'istanza di revisione in esame, non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF ; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4 che li concerne).

E. 1.2

Secondo la costante prassi, nota agli istanti (sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2 che li riguarda), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43).

E. 1.3

Con decisioni cautelari del 30 settembre 2019 e del 9 dicembre 2019, l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha nominato all'istante due curatori di rappresentanza giusta l' art. 394 CC , con il compito, in particolare, di rappresentarlo nei procedimenti giudiziari civili o amministrativi. Con scritto del 17 agosto 2020 il co-curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare - limitatamente a A._____ - la domanda di revisione, chiedendo l'esenzione dal pagamento di spese giudiziarie. In quanto presentata da A._____ l'istanza è quindi inammissibile.

E. 2.1

Giusta l' art. 121 LTF , la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata, segnatamente, se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricasazione (lett. a), se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d). Per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (art. 42 cpv. 2 LTF).

E. 2.2

B._____, accennando all' art. 38 cpv. 3 LTF , fonda la domanda di revisione su un'asserita lesione di norme concernenti la composizione della Corte giudicante e sulla ricasazione. Al riguardo ella ripropone semplicemente, in maniera inammissibile, le censure già esaminate e respinte nella sentenza dedotta in revisione, in particolare l'infondata critica circa la mancata comunicazione anticipata della composizione della Corte, nonché il fatto che non è stato richiamato l'incarto cantonale né è stato ordinato uno scambio di scritti, provvedimenti superflui, visto che il ricorso e la domanda di revisione erano inammissibili. Ella non è poi legittimata a far valere che il Tribunale federale non avrebbe appurato la validità della ratifica di rappresentanza dei curatori nei confronti di A. _____ (sul tema vedi sentenza 5A_155/2020 del 30 marzo 2020 consid. 1 e 2 nei loro confronti). Il quesito era stato del resto trattato, ricordato tuttavia che sia il ricorso sia la domanda di revisione, in quanto proposti da B._____, erano stati dichiarati inammissibili per carenza di motivazione. Infine, le critiche alle nomine dei curatori e alla richiesta di destituirli esulano dall'oggetto del litigio.

E. 3

Del tutto generica, l'istanza di revisione, in quanto presentata da B._____, va ritenuta insufficientemente motivata ed è quindi inammissibile (art. 42 cpv. 2 LTF). La stessa può pertanto essere evasa senza ordinare uno scambio di scritti (art. 127 LTF). La generica domanda di assistenza giudiziaria, introdotta anche da B._____, che non ha peraltro dimostrato una sua eventuale indigenza, va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole della domanda di revisione (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Il Tribunale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi scritti concernenti la sentenza 1C_72/2020 del 5 marzo 2020 (cfr. art. 42 cpv. 7 LTF ; sentenza 5F_5/2020 del 7 aprile 2020 consid. 8).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.